

# Ordinanza dell'Assemblea federale concernente l'indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 15 gennaio 2015<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Ordinanza del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sui giudici**

*Titolo prima dell'art. 15a*

### **Sezione 7a: Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro**

*Art. 15a*

<sup>1</sup> In casi giustificati, la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale può versare al giudice, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Stabilisce l'ammontare dell'indennità in funzione dell'età, della situazione personale e lavorativa, della durata dell'impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro.

<sup>2</sup> Il versamento dell'indennità deve essere approvato dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali.

<sup>3</sup> Il versamento di un'indennità è escluso se il giudice:

- a. lascia la funzione poiché raggiunge l'età legale di pensionamento;
- b. è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d'ufficio; o

---

1 FF 2015  
2 FF 2015  
3 RS 173.711.2

- c. ha disdetto di propria iniziativa il rapporto di lavoro o non si candida in vista della rielezione.

<sup>4</sup> L'indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.

<sup>5</sup> Il beneficiario deve restituire tutta o parte dell'indennità se:

- a. riprende il rapporto di lavoro prima che sia trascorso un anno dalla sua risoluzione;
- b. la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale lo richiede; quest'ultima tiene conto dell'ammontare dell'indennità, del numero dei mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell'importo del nuovo stipendio.

## **2. Ordinanza dell'Assemblea federale del 1° ottobre 2010<sup>4</sup> concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali**

### *Titolo prima dell'art. 14a*

#### **Sezione 7a: Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro**

##### *Art. 14a*

<sup>1</sup> In casi giustificati, l'autorità di vigilanza può versare al procuratore generale o al sostituto procuratore generale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Essa stabilisce l'ammontare dell'indennità in funzione dell'età, della situazione personale e lavorativa, della durata dell'impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro.

<sup>2</sup> Il versamento dell'indennità deve essere approvato dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali.

<sup>3</sup> Il versamento di un'indennità è escluso se il procuratore generale o il sostituto procuratore generale:

- a. lascia la funzione poiché raggiunge l'età legale di pensionamento;
- b. è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d'ufficio; o
- c. ha disdetto di propria iniziativa il rapporto di lavoro o non si candida in vista della rielezione.

<sup>4</sup> L'indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.

<sup>5</sup> Il beneficiario deve restituire tutta o parte dell'indennità se:

---

<sup>4</sup> RS 173.712.23

- a. riprende il rapporto di lavoro prima che sia trascorso un anno dalla sua risoluzione;
- b. l'autorità di vigilanza lo richiede; quest'ultima tiene conto dell'ammontare dell'indennità, del numero dei mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell'importo del nuovo stipendio.

## II

<sup>1</sup> La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla votazione finale.

<sup>2</sup> È applicabile per la prima volta alle elezioni a partire dal 2015.